

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**PARERE N. 24**

**Oggetto: Richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità. Integrazione e modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 e successivi accordi**

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari: dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

**Vista** la richiesta di attestazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 in ordine alla copertura finanziaria relativa all'ipotesi di accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità, trasmessa a questo Collegio il 15 novembre 2023 con nota sottoscritta con firma digitale dalla dottoressa Gabriella Morelli;

**Visti:**

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell'art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico

della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale» ed in particolare il testo del co. 6 dell'art. 48;

- la legge regionale 17 luglio 2023, n. 9 ad oggetto: «Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22» ed in particolare il relativo art. 2 il quale prevede che: «in caso di funzioni di particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D». Per meglio dire posizioni individuate, nel rispetto delle relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità di bilancio dagli enti pubblici di cui all'art. 1 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (tra cui vi rientra anche la Regione autonoma Valle d'Aosta);
- il testo della Direttiva n 3/2023 del Comitato regionale per le politiche contrattuali ad oggetto: «Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 22/2010 relativo alla disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità di cui al comma 5 del medesimo articolo, da attribuire al personale di categoria D degli enti del Comparto unico della Regione autonoma Valle d'Aosta»;
- il testo ad oggetto: «ipotesi di accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità'. integrazione e modificazione dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi» sottoscritto il 9 novembre 2023 e trasmesso a questo collegio il 15 novembre;
- il documento: «relazione tecnico finanziaria dell'ipotesi di accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità. integrazione e modificazione dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi» trasmesso anch'esso il 15 novembre;

**Considerato che il suddetto accordo:**

- è così formato: Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni (art. 1); Area delle posizioni di particolare responsabilità (art. 2);
- .....

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità (art. 3); Trattamento economico accessorio (art. 4); Disposizioni in favore degli Enti Locali e degli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010 (art. 5); Indennità di reggenza e di supplenza per i responsabili amministrativi assegnati alle Istituzioni scolastiche (art. 6); Indennità per attività che richiedono elevata professionalità (art. 7); Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017 (art. 8); Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dai C.C.R.L. del 07/11/2018 e 31/05/2023) (art. 9); Soppressione degli articoli 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), 037 (conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti), 175 (Misura della retribuzione di posizione) e 175 bis (Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe dirigenziali) del Testo Unico del 13/12/2010) (art. 10); Sostituzione del comma 4 dell'articolo 011 (Informazione) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/11/2018) (art. 11); Sostituzione del comma 1 dell'art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/12/2017 (art. 12); Sostituzione del comma 1 dell'art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unites des Communes e associazioni di Comuni) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/12/2017), (Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 027 (Classificazione del personale) del Testo Unico del 13/12/2010) (art 13); Sostituzione del comma 2 dell'articolo 090 (Personale escluso) del Testo Unico del 13/12/2010 (art. 14); Sostituzione del comma 1 dell'articolo 128 (Struttura della retribuzione) del Testo Unico del 13/12/2010 (art. 15); Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 (Trattamento di fine rapporto di lavoro) dell'Allegato A (Previdenza

.....

complementare e trattamento di fine rapporto (TFR) al Testo Unico del 13/12/2010 (art. 16); Sostituzione del comma 1 dell'articolo 181 (Copertura assicurativa) del Testo Unico del 13/12/2010) (art. 17); Sostituzione della declaratoria concernente la Cat. D di cui all'All. B dell'“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta” (art. 18);

- ha durata triennale e si applica a tutti gli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, co. 1 della legge regionale n. 22/2010 (cfr. art. 1);
  - prevede che gli enti di cui al co. 1 cit., sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione al proprio modello organizzativo, possono istituire, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità caratterizzate da elevata complessità professionale e/o organizzativa (cfr. art. 2). Inoltre che ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine conferito, dai dirigenti delle strutture presso le quali sono individuate, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, salvo cessazione nei casi previsti dall'accordo (cfr. art. 3);
  - stabilisce che il trattamento economico accessorio collegato all'incarico di posizioni di particolare responsabilità di cui sopra è costituito dalla retribuzione di posizione, che può essere compresa tra un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 lordi suddivisa su tredici mensilità e nel concreto fissata da ogni ente secondo prestabiliti criteri (cfr. art. 4);
  - attribuisce ai dipendenti, che non risultino titolari degli incarichi in parola, inquadrati nella categoria D) e nella categoria C, posizione C2, per attività che richiedono elevata professionalità una indennità compresa tra un minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 5.000,00 annui lordi per dodici mensilità in relazione alle risorse del Fondo Unico Aziendale di cui all'articolo 153 del Testo Unico suddetto (cfr. art. 7);
  - incrementa da euro 700,00 ad euro 900,00 la misura minima media del salario di risultato di cui all'art. 135 del testo unico delle disposizioni contrattuali Comparto unico della Valle d'Aosta (cfr. artt. 8 e 9). Sono inoltre stabilite alcune ulteriori indennità nell'ambito del Fondo Unico Aziendale di cui all'art. 154 del Testo Unico suddetto (cfr. art. 9);
- .....

- non genera liquidazione di arretrati in quanto le figure professionali in parola saranno istituite negli organici della Regione solo a valle della sottoscrizione dell'Accordo (cfr. lettera di trasmissione)

**Inoltre** come precisato nella lettera di trasmissione dell'accordo: «il contratto in oggetto, che non ha una copertura finanziaria nell'ambito degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali, né genera automaticamente spese alla sottoscrizione, costituisce uno strumento organizzativo che ogni ente del comparto unico regionale può utilizzare, compatibilmente con il proprio modello organizzativo e con le disponibilità del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti allocati per le spese di personale». Concetto confermato nella relazione tecnico finanziaria secondo cui: «si evidenzia che l'Atto di indirizzo 3/2023 ha evidenziato che la copertura finanziaria delle P.P.R., che rappresentano uno strumento organizzativo facoltativo e non obbligatorio a disposizione degli enti, da attivarsi a discrezione di ciascuna amministrazione sulla base del proprio modello organizzativo e delle disponibilità del proprio bilancio, sarà garantita dagli enti nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie». Per meglio dire il collegio prende atto che fino a che la Regione Valle d'Aosta non abbia definito le proprie scelte in ordine alla creazione ed al numero delle posizioni di particolare responsabilità non vi saranno ulteriori o maggiori spese.

Per quanto concerne invece le altre indennità di cui agli art. 9 e seguenti della ipotesi di accordo il collegio prende atto che esse insistono sul Fondo Unico Aziendale (ex art. 153 e 154 cit.) il quale non è stato ulteriormente normato per quanto concerne la sua costituzione e pertanto tale previsione contrattuale non cagiona maggiori costi per la Regione.

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio relativamente a quanto concerne la Regione ed il Consiglio regionale prende atto che la predetta ipotesi di accordo contrattuale non determina maggiori oneri per la Regione e pertanto

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione (accordo sottoscritto il 9 novembre 2023) con i vincoli di bilancio come disposto dall'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 e dal comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Il collegio tuttavia, considerando quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria ossia che: «La conseguente copertura finanziaria, da definirsi al momento dell'eventuale applicazione

contrattuale in relazione alle scelte autonome degli enti, dovrà essere garantita dagli stessi nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie»

**invita**

l'Amministrazione regionale a perseguire una costante e puntuale programmazione che, unitamente ad un'attenta attività di monitoraggio dell'evoluzione della gestione del personale, consenta di effettuare ogni intervento in materia di istituzione di posizioni di particolare responsabilità nel quadro della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio anche di lungo periodo.

Addì, 22 novembre 2023

*(Dott. Fabio Michelone) - Presidente*  
(firmato digitalmente)

*(Dott. Pietro Boraschi) – Componente*  
(firmato digitalmente)

*(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente*  
(firmato digitalmente)